

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1980

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia » (568)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 29, 31, 37 e *passim*
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione 37, 38
43 e *passim*
FILETTI (MSI-DN) 35, 36, 37 e *passim*
MORLINO, ministro di grazia e giustizia 30, 35
36 e *passim*
ROSI (DC) 29, 45, 47
SICA (DC) 42, 43
TROPEANO (PCI) 32, 35, 36 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia » (568)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia ».

Riprendiamo il dibattito, sospeso il 5 marzo.

R O S I. Signor Presidente, desidero prendere la parola non tanto per entrare nella discussione generale quanto per prospettare l'opportunità che la trattazione del disegno di legge n. 530 (recante « Modifiche organizzative in taluni uffici e servizi centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia », da me presentato insieme al senatore Bausi) venga abbinata alla trattazione del disegno di legge n. 568.

Mi sia consentito, inoltre, preannunciare un emendamento: al quadro A, di cui al primo comma dell'articolo 6, in corrispondenza delle parole: « Dirigente di cancelleria o di segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza », sostituire « 78 » con « 90 » e in corrispondenza delle parole: « Ispettore capo », sostituire « 24 » con « 12 »; inoltre sopprimere il secondo comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Sulla questione pregiudiziale in qualità di Presidente ho an-

2^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

ch'io da dire qualche cosa dal punto di vista regolamentare.

MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*. La volta scorsa ho lungamente spiegato qual era il quadro nel quale si inseriva questo tipo di provvedimento. La complessa materia sollevata dal provvedimento di iniziativa del senatore Bausi attiene alla struttura fondamentale, all'organizzazione di tutti i servizi di cancelleria (che, tra l'altro, stiamo discutendo con i sindacati in un discorso parallelo con quello di cui adesso vi dirò). Al momento stiamo mettendo a punto con i sindacati (abbiamo già avuto una riunione con la federazione unitaria in questi giorni; vedremo poi gli altri sindacati paralleli, come si usa in materia di pubblico impiego, e concluderemo la prossima settimana con i sindacati della federazione unitaria) l'applicazione dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, che comporta la possibilità di portare in aumento dei direttivi un certo numero di dirigenti; e questo lo si fa con decreto presidenziale. Il citato articolo 17, che non aveva avuto ancora una pratica applicazione, ha cominciato ad avere la prima applicazione per il Ministero degli esteri il 17 dicembre 1979, cioè successivamente all'avvio di questo provvedimento, che ha richiesto una gestazione molto lunga, anche per le consultazioni con i sindacati. Praticamente, sarà attraverso l'applicazione dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970 che verrà reintegrato il numero di dirigenti portato in diminuzione col provvedimento in esame con cui si rafforzano invece i ruoli dell'Ispettorato.

Come ho già detto, la prossima settimana conto di concludere su questo punto con i sindacati e di portare, quindi, il decreto al concerto del Consiglio dei ministri, sulla base dei precedenti che già vi sono in sede di Governo.

Mi meraviglia molto, per la verità, che dai sindacati siano arrivate indicazioni diverse, perchè il ritardo nella presentazione di questo disegno di legge è dipeso proprio dal fatto che è stato portato avanti consultando i sindacati stessi, e che ciò sia avvenuto proprio mentre con i sindacati abbiamo una

trattativa di questo tipo. L'urgenza del disegno di legge l'ho sempre sentita; il primo provvedimento l'ho portato addirittura per la prima volta al Consiglio dei ministri del Governo precedente, quando era ancora in crisi, per avere tempestivamente il parere del Consiglio superiore; parere che — cosa rara nella storia dei pareri del Consiglio superiore — abbiamo avuto nello spazio di 15 giorni, nonostante il loro ritmo di lavoro, e questo perchè anche i membri di detto Consiglio ritenevano importante la funzione dell'Ispettorato.

Perchè questa complicata procedura? Perchè l'Ispettorato è disciplinato per legge ed io sono contrario a delegificare in questa direzione del Ministero, come sono contrario alla norma che c'è nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Bausi che pone l'Ispettorato alle dirette dipendenze del Ministero; cosa che a mio avviso è sbagliata. L'Ispettorato deve avere, per le sue caratteristiche, un *quid* di autonomia e di disciplina legislativa; deve essere, quindi, disciplinato per legge a differenza delle altre direzioni generali o organismi simili a direzioni generali, con diversa nomenclatura, del Ministero di grazia e giustizia, proprio per la delicatezza della sua funzione; che è una funzione di sorveglianza sugli uffici giudiziari con una sua, diciamo, quasi codipendenza dal Consiglio superiore della magistratura, in quanto l'Ispettorato può essere sollecitato nella sua attività anche da richieste di tale Consiglio. Il fatto è che tale direzione del Ministero è legificata, è quasi entificata a sè (per ripetere un auspicio che una volta Sandulli aveva fatto in materia di riforma della pubblica amministrazione).

L'Ispettorato faceva ispezioni molto raramente, ogni dieci anni. Appena si sono cominciate a evidenziare le vicende del tribunale di Roma, ho dovuto disporre un'ispezione su tale tribunale; ispezione che non si faceva da sette anni, mentre è l'unica maniera per far venire in rilievo in modo oggettivo, dalla rilevazione di dati, le valutazioni in ordine alle vicende di questo periodo; è l'unica maniera per verificare veramente come gli affari vengono distribuiti, come vengono attribuiti, con quale criterio.

È solo da un'ispezione di questo tipo che si può avere con precisione la rilevazione di ciò che è normale funzionalità dell'ufficio e di ciò che invece presenta delle anomalie.

Per quanto concerne il tribunale di Roma, l'abbiamo detto formalmente ieri che eravamo disposti ad usare questo tipo di strumento, però vi debbo dire che per mettere insieme una *équipe* qualificata che possa in un mese, un mese e mezzo, fare una prima relazione approfondita sulla situazione del tribunale di Roma abbiamo dovuto ritardare un'altra cosa che era in programma per un'importante magistratura. D'altra parte, i fatti di Roma erano talmente rilevanti che non si poteva non farlo. Mi pare che, al di là dei toni e delle interruzioni di ieri nell'Aula del Senato, importante è stato il senso costruttivo della risposta data all'interrogazione e all'interpellanza, cioè che l'Ispettorato deve essere messo in condizione di intervenire; non è concepibile però che per occuparsi del tribunale di Roma l'Ispettorato non debba fare un'ispezione che era programmata, anche se l'inizio era previsto per il mese prossimo, per un'importante magistratura. In definitiva, i componenti quelli sono, e debbono avere il tempo, le qualità e la capacità di lavorare.

Questa è la ragione per la quale il numero è stato aumentato.

Il provvedimento prevede anche l'aumento in ruolo degli addetti ai servizi dell'informatica. Si crea un ruolo dell'informatica perchè fino ad oggi si è provveduto con i meccanismi normali dei ruoli, per cui per mandare tre persone (a luglio ne servivano 10, ora pare che ne servano 100) al cosiddetto massimario della Cassazione (uso la parola « cosiddetto » perchè il massimario sta presso la Cassazione ma è del Ministero) non vi dico che cosa occorre fare! Questo massimario, fra l'altro, ha avuto un grande sviluppo; pare che sia una delle cose migliori che abbiamo; e, per la completezza di funzionalità che ha raggiunto, vengono a visitarlo da tutto il mondo.

Ora, per poterlo far funzionare occorrono alcune persone, ma, in base alle leggi attuali, non è possibile mandarvi alcuno. Si va avanti utilizzando personale delle aziende che hanno fornito gli impianti; e questa è una

cosa che non mi convince, per il semplice motivo che una delle cose più delicate in materia di informatica è il *software* che può essere fatto dagli impianti, ma il *hardware* deve essere fatto da chi commette il lavoro, altrimenti la macchina fa i lavori in funzione del valore della macchina che deve essere venduta invece del contrario.

Se andassimo a leggere il bilancio dell'IBM in America ci spiegheremmo perchè in Italia si vendono tanti calcolatori, ed ogni amministrazione locale, ogni assessorato ha il suo. Ed il fatto di avere una villa vicino Como in cui ospitare, a turno, per corsi di informatica, gli amministratori locali di tutta Italia, non è disdicevole ma ha intenti promozionali.

Noi tutti abbiamo fatto in modo che l'IRI avesse un'azienda a totale capitale IRI, l'Italsiel, con mere funzioni di consulenza, proprio per il tipo di lavoro delle amministrazioni pubbliche, in modo che queste possano decidere di che calcolatore servirsi. Ma fino a che non si ha un'autonomia di personale, anche per gestire gli impianti, questi sottostanno all'andamento dello sviluppo industriale. Cosa lecitissima, che succede anche per le macchine agricole.

Lo stesso succede per i calcolatori, lo stesso è successo per le bombe al cobalto, lo stesso succede per tutto il progresso del nostro Paese. La legge in esame deve essere approvata al più presto.

È inutile che poi mi veniate a dire che vi è un'altra sede per leggere il bilancio IBM, se al momento opportuno non si agisce. Se non si ha il personale, è inutile chiedere i soldi per portare avanti il programma, già avviato, di meccanizzazione del casellario giudiziario. È inutile immaginare che l'organizzazione amministrativa disponga della elementare possibilità di conoscere lo stato dei progetti in tempo reale. E quando si fanno le interrogazioni, è bene dare risposta lo stesso giorno ma è bene anche che si distingua tra chi sa fare le interrogazioni e chi sa rispondere. Ogni riferimento alla seduta di ieri è puramente casuale!

P R E S I D E N T E. Desidero far rilevare, su richiesta del senatore Rosi, che noi abbiamo al nostro esame il disegno di legge

2^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

del Governo in sede deliberante, con tutti i pareri di rito che ci consentono di proseguire l'esame. Abbiamo poi il disegno di legge del senatore Bausi in sede referente, perciò non possiamo abbinare l'esame dei due provvedimenti. Non credo che sia facile ottenere in sede deliberante l'esame del disegno di legge n. 530, poichè è un provvedimento piuttosto complesso, che comporta modifiche rilevanti dell'ordinamento della Amministrazione della giustizia.

TROPEANO. Mi rifaccio a quanto detto nella precedente seduta, cioè che nell'affrontare i problemi di ristrutturazione dell'Amministrazione della giustizia dovremo cercare di avere una visione molto più complessa ed organica della materia. Non mi pare che si possa andare avanti in questo modo, perchè non solo si affrontano aspetti particolarissimi di volta in volta, ma addirittura si avanzano proposte, quasi in modo concorrenziale, al Senato e alla Camera contemporaneamente, che pongono una serie di problemi. Quando contestualmente si discutono problemi che attengono alla stessa ristretta materia nei due rami del Parlamento (qui abbiamo i disegni di legge di iniziativa del Governo e del senatore Rosi, alla Camera quello di Gargano), non vi è dubbio che dalle discussioni che si sviluppano possono scaturire prese di posizioni, umori molto contrastanti che, lungi dall'agevolare, finiscono col creare difficoltà alla attuazione dei provvedimenti che pure possono avere una certa urgenza.

Come ho già detto, sono convinto che dobbiamo cercare di determinare uno schema di riforme dell'organizzazione dell'Amministrazione della giustizia, avendo presente ciò che potrà — e dovrà — essere l'Amministrazione stessa, in relazione alle riforme più radicali e fondamentali che già sono in cantiere in Parlamento e che dovrebbero approdare al più presto a definitiva approvazione.

Non vi è dubbio che l'entrata in vigore del codice di procedura penale porrà alla Amministrazione della giustizia una serie di problemi nuovi, ai quali non potrà certo dare risposta positiva l'attuale strutturazione dell'Amministrazione medesima. Noi

abbiamo già annunciato alla Camera alcune nostre proposte per quanto riguarda la riforma dell'ordinamento giudiziario che, per essere profondamente innovativa, non vi è dubbio che richiederà una concezione anche della struttura dell'organizzazione dell'Amministrazione della giustizia completamente diversa dall'attuale.

Tali premesse sono indispensabili soprattutto per considerare come si possa pervenire all'elaborazione di un disegno che guardi a queste prospettive, che riesca a cogliere almeno gli aspetti essenziali delle riforme che dovremo realizzare. Con ciò non dico certo che i problemi che, con carattere di urgenza, vengono posti dal disegno di legge governativo non debbano essere affrontati; vanno affrontati, sì, ma anche questi con una certa razionalità. Non basta creare un robusto corpo di ispettori e ristrutturare l'ufficio ispezioni dell'Amministrazione della giustizia; dobbiamo anche mettere gli uffici dell'Amministrazione in condizioni di funzionare. Altrimenti gli ispettori relazioneranno che gli uffici presentano carenze vistosissime e gravissime per mancanza di personale. Questa sarebbe la constatazione più elementare e più grave che dovrebbero fare gli ispettori.

Si discute ormai da anni — l'onorevole Ministro lo può confermare — tra il Ministero, i rappresentanti delle categorie, i sindacati, per cercare di arrivare ad una riforma. Io capisco che spesso le esigenze che esprimono i sindacati — e lo voglio dire con estrema chiarezza — non sono quelle dell'Amministrazione della giustizia oggettivamente considerate, ma nascono dalla situazione della categoria che rappresentano. Ed io dico che è giusto che il sindacato si preoccupi in modo prioritario dei problemi che attengono alla vita, all'esistenza, alle funzioni, alle mansioni attribuite ai diversi funzionari che operano nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, e penso che la trattativa in corso dovrebbe andare rapidamente avanti e cercare di soddisfare anche le esigenze poste dal personale dell'Amministrazione.

Ma il nostro compito va al di là; non dobbiamo guardare soltanto ai problemi specifici del personale in relazione alla sua col-

locazione, ma dobbiamo cercare di capire quale potrà essere l'organizzazione della giustizia, per chiedere al personale, che giustamente avanza delle rivendicazioni, di assolvere funzioni forse diverse da quelle che attualmente svolge. A ciò si può collegare l'esigenza espressa dagli stessi sindacati di determinare con precisione funzioni e mansioni dei diversi operatori all'interno della Amministrazione della giustizia; ma, oggettivamente, dobbiamo essere noi a considerare che cosa fare in questa materia.

Non vi è dubbio che l'unificazione dei due provvedimenti (quello di iniziativa governativa e quello dei senatori Rosi e Bausi), proposta pregiudizialmente dal collega Rosi, se fosse stata tecnicamente possibile avrebbe potuto agevolare, almeno parzialmente, la soluzione di alcuni problemi che si pongono in relazione alle proposte formulate.

Io capisco che vi sono delle difficoltà oggettive, perchè, a questo punto, ci troviamo di fronte a un bivio: o proseguire nell'esame del disegno di legge che abbiamo in deliberante, e questo ci preclude la possibilità di esaminare contestualmente il disegno di legge Rosi-Bausi; oppure rinunciare alla deliberante e restituire alla sede referente il disegno di legge del Governo, per unificare i due disegni di legge.

Questo certamente richiederebbe più tempo, che forse non possiamo prenderci il lusso di spendere in questa particolare situazione. Ma credo che dalla conclusione del dibattito che affrontiamo su questo disegno di legge debba uscire perlomeno un impegno più preciso e più esplicito da parte del Ministro, perchè noi non ce la sentiamo di dare il nostro voto completamente favorevole alla proposta così come ci viene formulata, per cui probabilmente saremo anche indotti a formulare un'astensione. Ritengo, quindi, che sia importante che venga fuori dal nostro dibattito l'impegno del Ministero di guardare in maniera più approfondita ai problemi della struttura organizzativa dell'Amministrazione della giustizia, tenendo conto delle esigenze che promanano e che vengono espresse anche da parte del personale attraverso le organizzazioni sindacali e — direi di più — delle esigenze che

promanano dalle riforme che abbiamo in cantiere, per la realizzazione delle quali io credo che dobbiamo accelerare i tempi.

Il senatore Rosi ha proposto un emendamento con il quale ha conservato agli uffici dell'Amministrazione della giustizia 12 dei dirigenti che invece dovrebbero essere utilizzati per l'Ispettorato. Io dichiaro di condividere questa proposta perchè ritengo che, nel momento in cui si preme da parte dei funzionari dell'Amministrazione della giustizia per pervenire il più rapidamente possibile addirittura all'ampliamento degli organici per coprire con pari grado uffici di eguale importanza, non si deve certo allargare i ruoli in modo indiscriminato, ma si deve far assumere la responsabilità di uffici di uguale importanza a funzionari di pari grado. In questo consiste il problema. Ed io credo che tale problema dobbiamo affrontarlo e risolverlo rapidamente.

Pertanto, se anche in questa direzione viene un esplicito impegno da parte del Ministero, questo può aiutare non dico a portare avanti la trattativa già in corso tra Ministero e sindacati, ma soprattutto il Parlamento a votare le soluzioni più adeguate nel più breve tempo possibile.

In relazione a questo emendamento, perciò, bisognerebbe fare fronte in modo diverso alla copertura dei posti necessari per l'Ispettorato. Il disegno di legge prevede che 12 vengano coperti diversamente e 12 dovrebbero essere prelevati da questi funzionari. Se noi ci orientiamo — come io credo dovremmo orientarci — per il mantenimento ai loro uffici dei 12 funzionari che già operano a livello dell'Amministrazione della giustizia, non c'è dubbio che o riduciamo il numero degli ispettori da 24 a 12, oppure, portandoli a 24 in organico, li dobbiamo reperire in maniera diversa.

Il problema che il Ministro pone — al quale non siamo del tutto insensibili — consiste innanzitutto nella rapidità di attivare, diciamo così, questo corpo di ispettori; in secondo luogo, nella possibilità concreta di restituire i 12 funzionari che vengono sottratti all'Amministrazione della giustizia oggi con decreto presidenziale in relazione ad una legge che viene esplicitamente qui richiamata.

2^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

Io mi permetto di dire che la soluzione che viene prospettata può essere valida anche per quanto attiene la copertura dei posti di ispettore, nel senso che nel momento in cui si conferma l'esigenza di avere 24 di questi funzionari, anzichè 12, nel ruolo di ispettori è chiaro che i 12 vengono reperiti nel modo che è già previsto dal disegno di legge; gli altri 12 che dovrebbero essere trasferiti oggi dagli uffici giudiziari possono essere reperiti attraverso l'utilizzo del decreto presidenziale per poi essere trasferiti all'Ispettorato, se non è possibile — come mi si obietta — assumerli direttamente attraverso quella legge per destinarli all'Ispettorato.

Questa può essere una soluzione, a mio giudizio, soprattutto per non creare difficoltà, perchè io sono convinto che nel momento in cui si preme per avere un ampliamento della pianta organica, se rinunciamo a talune possibilità anche in relazione all'attuale pianta organica, questo può creare malumore tra i funzionari dell'Amministrazione della giustizia.

Per quanto attiene alle altre questioni, dico subito che per ciò che concerne i concorsi, le assunzioni, eccetera, sono perfettamente d'accordo. L'unico chiarimento che vorrei riguarda l'articolo 4, quello cioè che dice che al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita, sentito il consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la magistratura, in misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica di ciascuna categoria di personale. Vorrei capire meglio il contenuto di questa norma, perchè veramente dovremmo prevedere nello stesso provvedimento il modo di reperire questo 10 per cento in più che eventualmente si deve assumere per far fronte a particolari esigenze dell'Amministrazione della giustizia, il che non è previsto; infatti, avendo determinato negli articoli precedenti con precisione i posti da mettere a concorso anche in relazione alle vacanze che si possono determinare non solo fino al momento

dell'emanazione del bando di concorso ma nel triennio successivo, è chiaro che avendo previsto questi metodi per il reclutamento del personale dobbiamo precisare in che modo andremo a reperire questo 10 per cento in più che vorremmo inserire nella Amministrazione della giustizia. Non mi pare che la questione risulti chiara dalla normativa che abbiamo dinanzi; ma il relatore, forse, potrà darci delle spiegazioni.

Per quanto riguarda, poi, le esigenze dei centri elettronici, probabilmente sono scarsamente informato e faccio preventivamente ammenda se dovessi sbagliare. In questo disegno di legge prevediamo l'assunzione di 300 coadiutori da adibire a questi centri elettronici (si tratta, in sostanza, di un impianto centrale e di terminali che si trovano presso tutte le corti di appello). Ora, capisco che a questi terminali deve essere adibito personale che sappia operare, che sappia cogliere le risposte che sono necessarie di volta in volta. In questa direzione il Ministero ha preso un'iniziativa: ha realizzato e sta realizzando dei corsi presso le circoscrizioni delle corti di appello, ai quali sono chiamati magistrati, cancellieri e avvocati. E non c'è dubbio che questo dovrebbe portare a ridurre il numero dei tecnici da destinare in maniera fissa a questa attività, nel senso che avremo più cancellieri in ogni ufficio giudiziario, soprattutto negli uffici della corte d'appello, capaci e preparati ad azionare i terminali.

Sono frequentati questi corsi. Sono andato a controllare, e ho visto che alla corte d'appello di Catanzaro sono ottantaquattro, fra magistrati, avvocati e cancellieri, che li frequentano, perchè ne hanno recepito l'utilità. Queste conoscenze, che andiamo allargando a magistrati, cancellieri ed avvocati, dovrebbero consentire di ridurre le esigenze, perlomeno iniziali, del personale coadiutore tecnico. Non vorrei che il coadiutore, posto davanti al terminale della corte d'appello del quale si fa uso raramente (non più di tre o quattro volte la settimana), finisse con l'essere il funzionario che sta a custodia del terminale e non l'operatore tecnico, come dovrebbe essere.

Io dico queste cose di fronte alle difficoltà obiettive nelle quali ci si imbatte nel

momento in cui si deve assumere personale, alle resistenze che si incontrano nel Tesoro a finanziare alcune iniziative urgenti e indispensabili; non vorrei che eccedessimo nella richiesta di alcune spese che invece potrebbero utilmente — nel giro di un paio di anni — essere destinate ad altre iniziative e ad altre attività, sempre all'interno della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia.

Voglio poi dire che il funzionamento degli ispettorati circoscrizionali a mio avviso pone una serie di problemi. Io mi chiedo cosa può accadere quando l'ispettore circoscrizionale che deve procedere alla ispezione di un ufficio giudiziario non è investito di un grado e di una funzione superiori a quelli del funzionario dell'ufficio assoggettato all'ispezione. Non siamo di fronte ad un corpo autonomo dell'Ispettorato; in questo caso, *nulla quaestio*, qualsiasi ispettore potrebbe svolgere qualsiasi ispezione, indipendentemente dalla funzione e dal grado del funzionario dell'ufficio assoggettato all'ispezione. I magistrati addetti agli uffici circoscrizionali, quindi, dovrebbero anche relazionare — non dico censurare o ispezionare — sull'attività del primo presidente della Corte d'appello.

M O R L I N O, *ministro di grazia e giustizia*. Anche del tribunale.

T R O P E A N O. Allora, quale sarà la posizione degli ispettori, siano essi funzionari di cancelleria che si trovano di fronte al superiore di grado, o magistrati di Cassazione, di fronte, magari, ad un presidente di sezione? Si creano inevitabilmente delle situazioni imbarazzanti. Non so fino a che punto è opportuno, anche in relazione alle norme fondamentali che governano il nostro sistema, far passare con tanta facilità una disposizione di questo tipo. Certo, se avessimo avuto un corpo di ispettori autonomi il problema non si sarebbe posto, perchè le funzioni stesse avrebbero operato una precisa distinzione fra coloro inseriti nell'Amministrazione della giustizia e coloro operanti nel campo delle ispezioni.

È un problema che dobbiamo porci. È vero che, sotto certi aspetti, già esistevano gli

uffici ispettivi circoscrizionali; ma, di fatto, non ci sono mai stati. Vi è stato l'ufficio centrale di ispettori, dal quale si sono mossi quelli che dovevano operare di volta in volta, molto raramente, le ispezioni. Se vogliamo però pervenire, come è previsto nello stesso disegno di legge, ad un ufficio ispettivo che abbia diramazioni circoscrizionali, dovremo cercare di attribuire agli uffici ispettivi circoscrizionali la qualifica ed il potere per esercitare autonomamente i loro compiti, proprio perchè in questo caso l'iniziativa non partirebbe dal Ministero nè dall'Ispettorato generale, ma sarebbe affidata all'autonomia dell'ufficio circoscrizionale ispettivo.

Ho ritenuto di dover fare queste osservazioni anche per avere dei chiarimenti; probabilmente alcune obiezioni da me mosse derivano da una non sufficiente informazione in materia. Comunque, credo che le perplessità da me rilevate debbano essere chiarite sia a me sia a tutta la Commissione, per giungere ad una migliore organizzazione della giustizia, almeno negli aspetti particolari di cui ci stiamo occupando in questo momento.

Devo poi ribadire le mie perplessità perchè non si è potuto pervenire ad un esame più diffuso dei problemi che attengono la materia per soddisfare sia le esigenze del personale dell'Amministrazione della giustizia, sia le esigenze obiettive che attengono ad una visione più ampia della sua riorganizzazione.

F I L E T T I. Io mi atterro scrupolosamente al tema specifico del disegno di legge, senza far riferimento ad altre proposte di legge pendenti alla Camera o al Senato.

Il disegno di legge al nostro esame contiene alcuni provvedimenti urgenti e, direi, necessari. Provvedimenti che si estrinsecano in tre formulazioni: la prima riguarda le procedure di reclutamento del personale; la seconda il potenziamento ed una nuova regolamentazione delle strutture organiche e giudiziarie; la terza l'organico dell'Ispettorato generale. Per quanto riguarda la prima si tratta di provvedimenti quasi di natura regolamentare, atteso che vengono a disciplinare la copertura di determinati posti

2^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

in esito a determinati concorsi, con l'esonero dei bandi di concorso e della preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di accelerarne l'iter. Ho il dubbio che l'articolo 4 possa essere correlato all'articolo 3, di cui può forse essere esplicitativo sotto un determinato riflesso, mentre sotto un altro riflesso è contrastante, se è vero che quest'ultimo articolo stabilisce che viene consentita l'assunzione degli idonei anche oltre il limite dei posti messi a concorso e per le vacanze che comunque abbiano a verificarsi entro un biennio; non vedo quindi perchè nell'articolo 4 si adotti una soluzione diversa stabilendo che la destinazione in soprannumero non debba eccedere il dieci per cento della dotazione organica. Se l'articolo 4 fosse stato correlato, lo avrei anche compreso, ma poichè c'è una premessa (« al fine di far fronte alle esigenze straordinarie o di servizio »), mi sembra contrastante con l'articolo 3, per cui forse sarebbe opportuno depennarlo e ritenerlo assorbito nel terzo, laddove c'è un richiamo all'assunzione in soprannumero di personale delle varie categorie.

La seconda parte si può concretizzare nelle previsioni di cui all'articolo 5 e particolarmente riflette l'opportunità di istituire un nuovo ruolo, quello dei coadiutori giudiziari, addetto ai centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia. Questo ruolo dovrebbe avere una dotazione organica di 300 posti: ciò non mi sembra eccessivo ed è afferente al numero indicato dalle esigenze attuali; però qui mi sembrerebbe opportuno depennare la previsione di cui al secondo comma che così si esprime: « Alla istituzione anzidetta si provvede utilizzando anche cento posti del ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione giudiziaria che viene corrispondentemente ridotta ». Praticamente noi non facciamo altro che ridurre a duecento il personale da assumere.

M O R L I N O, *ministro di grazia e giustizia*. L'aggiunta netta è di duecento.

T R O P E A N O. Quei cento sono gli unici tecnici dell'Amministrazione della giustizia che oggi esistono!

F I L E T T I. Allora sarebbe opportuno riconsiderare la cosa e vedere se non sia il caso di elevare a quattrocento i posti. Però sull'argomento mi permetto di fare un rilievo di carattere generale. Accade spesso, nell'ambiente giudiziario, che vi siano delle divergenze di competenza tra i coadiutori giudiziari e i dirigenti di cancelleria o di segreteria degli uffici giudiziari. Avviene spesso che non si sanno quali sono i limiti precisi delle attività conferite al coadiutore giudiziario e di quelle che vengono demandate in via esclusiva al dirigente di cancelleria o di segreteria. Credo che questo problema debba essere attentamente considerato, perchè proprio non so quanti rilievi il Ministro abbia avuto in materia.

L'ultimo argomento che intendo affrontare è quello dell'Ispettorato generale; normalmente gli ispettorati vengono chiamati in causa quando vi è disfunzione di attività; in tali casi si ricorre agli ispettori. Certo, allo stato, non si può dire che l'attività giudiziaria corra molto brillantemente — si parla sempre di crisi della giustizia — quindi è opportuno che venga potenziato questo servizio. Ma qui mi ricollego a quanto ha osservato il senatore Tropeano in merito all'articolo 7. A me sembra che per risolvere il problema da lui prospettato, cioè l'opportunità che l'ispettore abbia un grado superiore ai dirigenti dell'ufficio da ispezionare, sia opportuno accrescere il numero di ispettori che sono magistrati di Corte di cassazione e diminuire quello dei magistrati di corte d'appello. Oggi quasi tutti diventano magistrati di Cassazione; poichè sono appena sette i magistrati di Cassazione chiamati alla funzione di ispettore generale capo, mentre 12 dovrebbero essere i magistrati di corte d'appello con funzione di ispettori generali, a me sembrerebbe più opportuno aumentare gli ispettori che siano magistrati di Corte di cassazione.

Non ho altre considerazioni da fare; devo però anch'io preannunciare un voto di astensione, perchè questo complesso di provvedimenti a me sembra come uno di quelli che sono necessari, posto che ci troviamo dinanzi ad un edificio che ha bisogno di riparazioni urgentissime per non rovinare. Qui i casi so-

2^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STFN. (12 marzo 1980)

no due: o si demolisce l'edificio e si ricostruisce *ab imis*, oppure si procede a riparazioni di carattere contingente.

M O R L I N O, *ministro di grazia e giustizia*. Ma se un muro è comune a due palazzi, non si demoliscono tutti e due!

F I L E T T I. Intanto ci sono muri in aderenza e muri in appoggio, ma niente esclude che quel muro comune possa rimanere a tutela di uno dei due edifici; l'importante è che se ne costruisca uno nuovo per l'edificio che pericola! Poichè ci troviamo nella necessità di procedere a urgenti provvedimenti, ritengo che il Ministro di grazia e giustizia abbia opportunamente agito proponendo questi provvedimenti che però non servono certo ad eliminare le necessità del funzionamento dell'Amministrazione della giustizia, ma servono soltanto a puntellarla momentaneamente.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D I L E M B O, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi accorgo di essere stato poco chiaro nella mia relazione. In effetti, tutta la normativa relativa ai concorsi nell'amministrazione statale è piuttosto difficile.

Detto questo, devo innanzitutto precisare che ho richiamato il disegno di legge d'iniziativa del senatore Rosi solo per la parte relativa agli uffici ispettivi ed ho aggiunto che, comunque, quel disegno di legge, per la parte relativa a tali uffici, non si giustificava, poichè è stato redatto tenendo conto delle esigenze dei cancellieri e non anche di quelle del servizio ispettivo. Ho anche aggiunto che quel disegno di legge prevede che gli ispettori si limitino, per quel che concerne l'attività dei magistrati, al rilevamento dei dati statistici, in quanto le ispezioni vengono eseguite — secondo quel provvedimento — soltanto da cancellieri o da segretari degli uffici ispettivi, mentre più giustamente il secondo comma dell'artico-

lo 9 della legge n. 1311, attualmente vigente, sancisce che i magistrati ispettori riferiscono anche sull'entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati; per cui mi sembra giusto, per quanto riguarda gli uffici ispettivi, aumentare il numero dei magistrati, perchè oggi l'esigenza che viene dalla giustizia non è solo quella di eseguire ispezioni sull'operato dei cancellieri per accertare se hanno tenuto bene la contabilità, ma anche e soprattutto quella di accertare i carichi di lavoro dei magistrati. Questa esigenza è stata evidenziata proprio dal Consiglio superiore della magistratura.

Per quanto riguarda i concorsi, non concordo con il senatore Filetti, per il quale queste norme sarebbero regolamentari: esse sono invece veramente innovative. Fino a poco tempo fa, i concorsi si facevano per i posti già disponibili; è evidente che, considerato che il concorso più rapido dura almeno due anni, quando i nuovi vincitori assumevano servizio, si erano già verificate altre vacanze. Il legislatore aveva previsto, dando discrezionalità ai Ministeri che bandivano i concorsi, la possibilità di aumentare di un decimo o di due decimi i posti messi a concorso, a seconda che si trattasse di concorsi per la carriera direttiva o di concorsi per la carriera esecutiva o di concetto, senza possibilità di superare, comunque, il numero dei posti previsti dagli organici. Successivamente, il legislatore ha previsto di poter bandire concorsi non solo per il numero dei posti vuoti, ma anche per quelli che si rendessero vacanti entro l'anno. Con il disegno di legge al nostro esame si prevede qualcosa di più: il concorso viene bandito per il numero dei posti vuoti e anche per quelli che si rendono vacanti entro due anni dal bando, il che significa, a mio giudizio, che la norma è fortemente innovativa. Se dovesse essere guardata tenendo conto delle esigenze di tutta la pubblica amministrazione, dovremmo dare giudizio negativo per una simile previsione; ma poichè trattasi dell'Amministrazione della giustizia, con le sue note e gravi necessità di personale, il giudizio non può che essere positivo. Per quanto riguarda l'articolo 3, non viene data la possibilità di andare al

di là degli organici, perchè possono essere assunti gli idonei, ma sempre nei limiti dei posti in organico; cioè non è possibile assumere i soprannumerari. L'articolo 4, inoltre, non contrasta con l'articolo 3 in quanto non parla di assunzioni, ma di destinazioni per necessità straordinarie. Ad esempio porto un caso pratico: a Cosenza c'è necessità di cancellieri, allora possiamo prevedere che venga lì destinato personale in soprannumero, ma preso da un altro ufficio, per una aliquota non superiore al dieci per cento.

T R O P E A N O. La norma non dice questo!

M O R L I N O, *ministro di grazia e giustizia.* La norma attuale dice che se oggi dobbiamo mandare un cancelliere in più a Cosenza, dobbiamo sopprimere un posto in un qualsiasi punto dell'organico e portarlo in aumento a Cosenza. Fatta questa operazione, Cosenza può finalmente avere un cancelliere in più.

La norma proposta, invece, consente che, nel limite del dieci per cento, previa delibera del consiglio di amministrazione (dove sono presenti anche i sindacati: con decreto del Ministro è stata costituita una commissione per i trasferimenti dei dipendenti), lo aumento del personale può essere fatto senza dover ricorrere alla modifica dei ruoli.

D I L E M B O, *relatore alla Commissione.* Perchè per tre anni?

M O R L I N O, *ministro di grazia e giustizia.* Perchè si immagina che l'operazione che è descritta nel provvedimento ci porti in tre anni a colmare, se non tutti i 6.000 posti mancanti su 28.300, almeno una gran parte.

D I L E M B O, *relatore alla Commissione.* Transitoriamente si poteva prevedere l'aumento dei posti, per un triennio, nel limite del 10 per cento, salvo riassorbimento successivo; si sarebbe però pregiudicato il discorso sulla riforma dell'Amministrazione della giustizia, che deve ancora essere affrontato (io ritengo che possa, e debba, essere

risolto nel triennio). Prima di questo discorso più generale, è giusto che si affrontino le esigenze straordinarie, che si possono verificare negli uffici, con soluzioni provvisorie; consapevoli che, se entro il triennio non saremo riusciti nemmeno a risolvere il problema della riforma dell'Amministrazione giudiziaria per la parte relativa alla strutturazione degli uffici, dovremo dichiarare fallimento.

Una norma eccezionale potremo sempre farla diventare norma di carattere generale, se necessario. I cento posti che vengono tolti dal ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria non vengono sottratti ad un'altra attività. I dipendenti che coprono tali posti già svolgono l'attività alla quale sono destinati, soltanto che, mentre fino ad ora erano « coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria », successivamente saranno « coadiutori addetti ai centri elettronici », con una qualifica più specifica cioè, ma addetti ad un lavoro che già svolgono. Credo che, almeno per ora, trecento posti siano più che sufficienti per un tale servizio; anzi, sono propenso a ritenere che, se le cose dovessero rimanere così come sono attualmente, trecento posti sono anche eccessivi in relazione al fabbisogno attuale.

La norma, in sostanza, può essere considerata anche programmatica perchè, per rendere utilizzabili questi trecento posti, bisogna potenziare anche i centri elettronici.

Vorrei ora aggiungere qualcosa per quanto riguarda gli ispettori. Ho già detto che tra gli ispettori vi debbono per forza essere anche magistrati giacchè, se le ispezioni debbono essere fatte anche sull'attività dei magistrati, non possono non essere i magistrati a compierle. Non avrei preoccupazioni circa il grado, perchè parlare oggi di grado significa fare un discorso un poco arretrato. Prima vi era una carriera che praticamente terminava con il grado di ispettore generale. Già la legge n. 249 ha apportato alcune modificazioni e la legge n. 748, del dicembre 1979, consente di affidare anche ai primi dirigenti la possibilità di esercitare le funzioni di ispettore. Perciò, oggi in tutte le amministrazioni ci troviamo con uffici retti

da dirigenti superiori che possono essere ispezionati da primi dirigenti, cioè ispezionati da dirigenti di grado inferiore. Il discorso che si porta avanti oggi, in sostanza, non è più il discorso del grado, ma quello della funzione. La funzione ispettiva può essere già oggi affidata ad un funzionario di pari grado o di grado inferiore: l'ispezione all'ufficio di un intendente di finanza, ad esempio, viene fatta da un funzionario del Ministero che può anche essere di grado inferiore. Le ispezioni sono per questo motivo congegnate in maniera che si debba rispondere (senza dare agli ispettori un ampio potere discrezionale) a determinate domande che riguardano, ovviamente, l'onestà nell'amministrazione dei fondi, la regolarità dei registri contabili, i carichi di lavoro. Se noi riuscissimo ad effettuare ispezioni che solo rispondessero con precisione a queste domande, avremmo veramente degli uffici funzionali. Se un ispettore-magistrato, ispezionando un tribunale, accertasse quali sono i carichi di lavoro di ciascun magistrato, quante sentenze ciascun magistrato ha dato in un anno e che tipo di sentenze, veramente noi avremmo un quadro così preciso da non avere bisogno di altre notizie per poter accertare quali sono gli uffici che funzionano e quali quelli che non funzionano.

Certamente però, con la riforma, io credo che si debba anche stabilire una regolamentazione migliore delle ispezioni agli uffici giudiziari. Non possiamo potenziare gli uffici ispettivi aumentando soltanto il personale, senza affidare agli stessi compiti precisi. Già oggi gli ispettoriati circoscrizionali, così come del resto qualsiasi altro ispettorato, per eseguire le ispezioni non debbono aspettare la iniziativa del Ministro o, nel caso in specie, del Consiglio superiore della magistratura. Tale iniziativa può esserci solo per le ispezioni straordinarie, mentre per quelle ordinarie ogni ufficio circoscrizionale deve eseguire ispezioni ogni triennio a tutti gli uffici, senza aspettare l'iniziativa del Ministro o del Consiglio superiore della magistratura. Questo già oggi accade, anche perchè il controllo del Consiglio superiore della magistratura o del Ministero sulla attività delle circoscrizioni ispettive può essere effettuato sui

verbali, giacchè gli ispettori circoscrizionali devono inviare i verbali ispettivi al Ministero e, credo, anche al Consiglio superiore della magistratura per la parte che attiene alle ispezioni che interessano quest'ultimo.

Per quanto riguarda la preoccupazione, validissima, del senatore Tropeano e del senatore Rosi, che i corsi per dirigenti, cui i funzionari di cancelleria sono soggetti, sottraendo personale alle cancellerie, ne intralciano i lavori, va detto che i corsi stessi sono obbligatori per la legge n. 748: ogni cancelliere od ogni funzionario che voglia diventare dirigente deve partecipare ai corsi dirigenziali, che durano sei mesi. Certamente bisogna fare in modo di non paralizzare la attività degli uffici, ma questo non può esimersi il Ministero (i cancellieri ne sarebbero ben felici!) dal costringere coloro che vogliono essere promossi a partecipare ai corsi.

Nella mia relazione avevo detto che ero d'accordo sul fatto che questo disegno di legge non tocca minimamente i problemi della riforma della pubblica amministrazione, se non per la parte relativa alle ispezioni e al reclutamento dei magistrati. Certamente, questa non è la riforma dell'Amministrazione giudiziaria, però vi è la necessità — che è stata rilevata anche dal Consiglio superiore della magistratura oltre che dai cancellieri stessi — che venga potenziato il servizio ispettivo. I miglioramenti di carriera dei cancellieri non vengono minimamente pregiudicati da questo disegno di legge. Tenuto conto che agli uffici ispettivi vengono assegnati 36 direttori aggiunti di divisione, mi pare anche che sia fondato l'emendamento presentato dal collega Rosi. Infatti è vero che 24 primi dirigenti sarebbero necessari anche all'ufficio ispettivo, però è vero altresì che non si può diminuire ulteriormente il numero dei cancellieri addetti agli uffici giudiziari. Inoltre, considerato che parte di questi sono assegnati agli uffici ispettivi, parte debbono partecipare ai corsi per la promozione a dirigente, o si potrebbe determinare veramente quella carenza di organici lamentata dal collega Tropeano e dal collega Rosi.

Detto ciò, credo che questo disegno di legge così come è stato presentato, eventualmente con la modificazione proposta dal se-

2ª COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

natore Rosi — che, oltre tutto, o viene accettata così come è stata proposta o non viene accettata, perchè non è possibile portare in aumento dodici posti di primo dirigente, mancando la copertura finanziaria — possa essere approvato, perchè, ripeto, lascia del tutto impregiudicato il discorso sulla organizzazione dell'Amministrazione giudiziaria.

MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*. Devo sinceramente ringraziare il senatore Di Lembo e rimandare alla sua relazione per l'attenzione, la completezza e la precisione con cui ha riassunto i termini della discussione; ma tale puntualità è consuetudine della Commissione giustizia.

Valutare i criteri organizzatori dell'attività della giustizia è cosa difficile, dato che la vocazione di magistrato non coincide con quella manageriale. Di qui l'esigenza di interventi che non si collochino solo nella prospettiva dei magistrati ma che rispecchino anche altre esperienze. Dico questo anche per introdurre un impegno preciso, rispetto ai due in cui si articolano le richieste del senatore Tropeano: coi sindacati abbiamo distinto due filoni di discussione, uno che attiene ad una efficienza da ritrovare mentre la macchina è in moto (la tragedia del nostro Paese è questa: bisogna cambiare le ruote mentre la macchina è in cammino), ed un altro che attiene al momento in cui le ruote si cambiano quando la macchina è ferma.

Per quanto riguarda il primo, porteremo avanti la trattativa con i sindacati in modo che quel recupero di personale di cui ho prima parlato possa essere portato a compimento nella prossima settimana, prima del completo *iter* di questo provvedimento.

Per quanto riguarda l'altra trattativa, sottintesa in tutti i discorsi sindacali e fotografata nel disegno di legge d'iniziativa dei senatori Rosi e Bausi, al fondo di essa troviamo l'autonoma organizzazione dei servizi che assicurano la funzionalità dell'attività giudiziaria rispetto all'organizzazione della magistratura. In altre parole, la tesi sindacale che si è consolidata nel corso degli anni (anche in modo rigido, perchè non è mai stata svolta in concreto come ora stiamo facen-

do) è che tutti i servizi che assicurano la giustizia devono avere una loro struttura organizzativa autonoma. E ciò si deve proiettare anche sulla struttura del Ministero. Questa tesi ha una sua validità, ma dobbiamo investire il Parlamento, perchè le facili conclusioni tra sindacati e Amministrazione potrebbero anche portare a soluzioni di tipo valido per comporre dissidi antichi o questioni recenti o contingenti. Ma poichè bisogna anche porsi il problema del funzionamento della giustizia in senso lato, dovrà essere il Parlamento a prendere una decisione in materia, pur facendosi naturalmente carico della trattativa sindacale. Invece, dove si tratta di applicare leggi sulle quali il Parlamento già si è pronunciato, possiamo procedere speditamente.

Il primo impegno, quindi, di cui qui c'è un riflesso immediato, è di portare avanti la trattativa in corso.

Il secondo impegno riguarda l'altro filone di trattative coi sindacati, di cui il Parlamento sarà informato nei modi e nelle forme più opportuni. Tengo a ribadire ciò in questa sede anche perchè i rappresentanti sindacali devono avere sempre presente che discutiamo, sì, ma in presenza di un Parlamento che è sovrano.

Per quanto riguarda l'articolo 4 credo che sia stato tutto chiarito nel migliore dei modi. Voglio soltanto ricordare che questo provvedimento fa parte di un'azione programmatica della giustizia che abbiamo chiaramente descritto anche nel programma di Governo. L'Ispettorato, senatore Filetti, è il caso tipico del muro comune col Consiglio superiore della magistratura; e, qualsiasi riforma del Ministero si possa immaginare, non possiamo dimenticare che il Ministero di grazia e giustizia è l'unico ad essere citato nella Costituzione, proprio attraverso l'Ispettorato. Di ciò ho parlato anche col collega Giannini e questo facciamo in anticipo sulla riforma della pubblica amministrazione, che lui giustamente immagina coordinata tra i vari Ministeri, operando uno sforzo per rispondere sempre negativamente alle richieste anche parziali dei vari Ministeri. Nel caso in specie, tuttavia, la struttura degli ispettorati, salvo miglioramenti, è sicura-

2^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

mente un istituto a sè che è difficile toccare nell'attuale ordinamento costituzionale; il che consente appunto un intervento immediato. Infatti, mentre il resto dell'attività dei Ministeri può essere immaginato in forme organizzative diversissime, quella dell'ispettorato è il tipico ufficio di coabitazione tra Ministero e Consiglio superiore della magistratura.

Dai miei contatti bisettimanali con le singole situazioni locali emerge che la revisione meccanica delle competenze delle circoscrizioni risulta difficile non per ragioni di resistenze obiettive, ma perchè si opera su dati vecchi, su una realtà in corso di assestamento. A due anni di distanza dalle rilevazioni statistiche ci troviamo di fronte a problemi del tutto nuovi; basta pensare a che cosa ha prodotto il processo del lavoro, a che cosa è cambiato nel processo penale, e via dicendo. Ciò non toglie che alcune revisioni si possano fare (e ci sono discussioni in corso). Resta il dato fondamentale che in questa fase, non avendo il *plenum* delle persone, ci sono casi urgenti in cui è necessario intervenire al di là dei posti di ruolo, senza modificare la pianta organica per le ragioni dianzi dette.

Questi sono i tre-quattro filoni dell'azione programmatica, che però è pregiudiziale a quella di cambiare le ruote mentre la macchina cammina.

Allora, sotto questo profilo, rivolgo la preghiera di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due

anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso ».

E approvato.

Art. 2.

L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applica fino al 31 dicembre 1982 ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia.

E approvato.

Art. 3.

La disposizione dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, si applica ai concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la magistratura, relativamente alle vacanze che si verificano, per qualsiasi altra causa, nei ruoli organici complessivi delle varie categorie di personale anche oltre il limite dei posti messi a concorso.

E approvato.

Art. 4.

Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita, sentito il Consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la magistratura, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica di ciascuna categoria di personale.

Il senatore Sica ha proposto un emendamento tendente a sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

« Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, è consentita, sentito il Consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, per un triennio non rinnovabile, di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la ma-

2ª COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

gistratura, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica di ciascuna categoria di personale ».

S I C A . Il testo dell'articolo 4 fa fronte temporalmente, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una esigenza straordinaria di servizio, in considerazione del fatto che il Ministro proponente ritiene che la esigenza sia limitata ad un triennio dalla entrata in vigore della legge; personalmente invece ritengo che l'esigenza sia sempre esistente e che la destinazione, in soprannumero, non debba essere limitata ad un triennio non rinnovabile. Abbiamo assistito in questi ultimi tempi molto spesso a procedimenti che vengono per legittima suspicione rinviati ad altre sedi; in quel caso si verifica una esigenza straordinaria che può essere rinnovata nel tempo, e che certamente si verificherà a volte in una sede e a volte in un'altra, con la necessità di questa destinazione di personale a quelle specifiche sedi senza il periodo limitato di un triennio. Per il resto rimane integro quanto proposto dal Ministro, e cioè la necessità di sentire il consiglio di amministrazione, la esclusione della magistratura da questa destinazione in soprannumero e la percentuale del dieci per cento, non superabile, della dotazione organica di ciascuna categoria di personale.

P R E S I D E N T E . Vorrei un chiarimento su questo emendamento. A me sembra che l'emendamento proposto dal senatore Sica e l'attuale formulazione dell'articolo 4 si muovano su linee differenti e che quindi occorra dissipare un equivoco.

Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 4 è consentita per un triennio, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la destinazione, in soprannumero, di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, cioè il limite a questa facoltà è temporale; mentre con l'emendamento del senatore Sica la facoltà non ha un termine e il limite, invece, riguarda la destinazione.

T R O P E A N O . Certamente questa è una norma innovativa molto seria sotto certi

aspetti, perchè pone il problema della possibile mobilità parziale all'interno dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia. Mi pare che questo sia il problema di fondo che viene posto. Allora, sotto tale aspetto, io credo che non sia indispensabile porre un limite temporale; credo invece che forse convenga instaurare il principio nuovo che consente la mobilità del dieci per cento del personale. Vorrei però sapere se, così come è stata congegnata la norma del disegno di legge, il dieci per cento della dotazione organica di ciascuna categoria di personale è riferibile alla dotazione organica su scala nazionale o di ciascun ufficio. Nel secondo caso io ritengo che si dovrebbe proporre un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo, dopo le parole: « ciascuna categoria di personale », le seguenti: « per ciascun ufficio giudiziario ». Se no non si capirebbe.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Io direi: « per ciascuna categoria di personale dell'ufficio giudiziario di destinazione ».

T R O P E A N O . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Sica insiste sul suo emendamento?

S I C A . Sono favorevole all'emendamento Tropeano e mantengo pure il mio emendamento.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Il problema è che per tre anni nessuno va a ricoprire un posto. Se si manda del personale, lo si fa definitivamente; non si può creare il vincolo.

S I C A . No, perchè se lo si manda definitivamente, si modifica l'organico.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Non è che si modifica l'organico. Lo si manda definitivamente fino all'assorbimento delle esigenze straordinarie; ma non è pensabile che una persona venga mandata in un posto solo per un periodo al di sotto e non al di sopra dei tre anni, perchè così le

2ª COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

si sconvolge la vita; perciò non si trova nessuno da mandare. Bisognerebbe, allora, prevedere una cosa diversa; bisognerebbe immaginare di mandare questo personale in missione per tre anni e dargli il trattamento di missione per tutto questo periodo di tempo; il che complicherebbe la situazione.

S I C A . Ma è l'esigenza eccezionale che può richiedere la destinazione di personale in soprannumero. Se accettiamo il principio che si manda in un posto del personale per tempo indeterminato, avremo come conseguenza naturale che tutte le sedi del Sud avranno il 10 per cento in più del personale in organico.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Non è esatto.

T R O P E A N O . Signor Presidente, vorrei proporre anche la soppressione del termine dei tre anni.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Senatore Tropeano, il termine del triennio è stato posto proprio per limitare questo provvedimento affinché non si discosti molto dal *plenum* del ruolo.

Entro due anni, infatti, in coerenza con il piano, deve essere già impostato — almeno dinanzi al Parlamento — il nuovo ordinamento giudiziario. Se in questo periodo di tempo verrà definita la delega per la procedura penale, presentata la delega per la procedura civile, avviato il giudice conciliatore e la depenalizzazione, è chiaro che si potrà porre mano all'impostazione dell'ordinamento giudiziario. E con questi quattro, cinque elementi in mano, evidentemente, si potrà cominciare a guardare seriamente alle tabelle organiche degli uffici giudiziari. Quella prevista, pertanto, è la scadenza di un rimedio che immaginiamo faccia da spinta a compiere tutte queste cose entro i tre anni. Se l'istituto, poi, è da ritenere permanente per l'elasticità da dare alle cose, lo verificheremo alla luce del nuo-

vo ordinamento giudiziario che, ripeto, dovrebbe essere delineato e presentato nello spazio di due anni e successivamente approvato e discusso entro un altro anno, giungendo in tal modo al triennio in questione.

T R O P E A N O . Non insisto, signor Presidente, sulla soppressione del triennio.

D I L E M B O , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Tropeano perchè precisa meglio la portata dell'articolo.

Per quanto concerne l'emendamento del senatore Sica, io so che in Italia — è stato già detto da altri molto più autorevolmente — niente è più definitivo del provvisorio, per cui anche questa norma potrebbe diventare definitiva e non provvisoria ove, però, non vi fosse già un'altra norma. La norma in esame, infatti, si giustifica solo per la sua provvisorietà e solo perchè vi è il rinvio ad una futura riorganizzazione di tutti gli uffici giudiziari, stante l'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430, il quale stabilisce che le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari vengono stabilite, per ciascun ufficio ed entro i limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia, invece di destinare funzionari spostandoli da un ufficio all'altro, può emanare un decreto, che non deve tra l'altro rispettare scadenze fisse, tutte le volte che l'organico delle singole cancellerie non risulti rispondente alle necessità, modificando, ove occorre, per ogni ufficio.

Va aggiunto che il Governo ha presentato una proposta del genere, anche per non assumere responsabilità — visto che c'è un dialogo, come ci ha detto il Ministro, con i sindacati — di ricorrere alla facoltà di ampliare le piante organiche degli uffici con decreto. Per questo motivo, ritengo che la riforma entro tre anni dovrebbe essere fatta, anche alla luce di quest'articolo 4, il quale non si giustificerebbe se non esistesse la necessità — riconosciuta dal Governo — di una riforma.

Invece di destinare personale in soprannumero negli uffici anche per tre anni, il Ministro — ripeto — potrebbe con decreto modificare le piante organiche degli uffici stessi.

Bisogna tenere conto, infine, non solo delle esigenze del personale che può essere trasferito per tre anni con enorme disagio, ma anche di quello che accade nel pubblico impiego, dove vi è chi partecipa al concorso per una regione e il giorno dopo presenta domanda di trasferimento, dimenticando che in un articolo del bando di concorso è sancito l'obbligo di rimanere almeno dieci anni in quella regione.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, allora, il relatore è favorevole all'emendamento del senatore Tropeano e contrario a quello del senatore Sica.

MORLINO, ministro di grazia e giustizia. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Sica, di cui ho già dato lettura.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Tropeano tendente a sostituire, alla fine dell'articolo, le parole: « di ciascuna categoria di personale » con le altre: « per ciascuna categoria di personale dell'ufficio giudiziario di destinazione ».

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 4 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 4.

Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita, sentito il Consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, di personale dipendente dal Ministe-

ro di grazia e giustizia, esclusa la magistratura, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica per ciascuna categoria di personale dell'ufficio giudiziario di destinazione.

È approvato.

Art. 5.

Per le esigenze dei centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia è istituito, nell'ambito della carriera esecutiva, il ruolo dei coadiutori giudiziari addetti ai centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia con la dotazione organica di trecento posti.

Alla istituzione anzidetta si provvede utilizzando anche cento posti del ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione giudiziaria che viene corrispondentemente ridotto.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono emanate le norme relative al programma e alle modalità del concorso di assunzione in servizio.

Nella prima attuazione della presente legge i posti risultanti disponibili dopo l'inquadramento, a domanda, del personale esecutivo attualmente in servizio nei centri elettronici sono messi a concorso riservato agli impiegati delle carriere esecutive del Ministero di grazia e giustizia.

È approvato.

Art. 6.

Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge.

Per la determinazione degli uffici giudiziari di particolare importanza, alle cui cancellerie o segreterie devono essere preposti primi dirigenti, si provvede in conformità dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

Do ora lettura del quadro A richiamato nell'articolo:

QUADRO A — DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	15	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della Procura generale presso la Corte di cassazione . . .	1
			Dirigente della cancelleria presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche . .	1
			Ispettore superiore	12
E	Primo dirigente	148	Dirigente di cancelleria presso le Corti di appello	23
			Dirigente di segreteria presso le Procure generali	23
			Dirigente di cancelleria o di segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza	78
			Ispettore capo	24
		163		

Il senatore Rosi ha presentato un emendamento tendente a sostituire nel quadro A, in corrispondenza delle parole: « Dirigente di cancelleria o di segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza », la cifra: « 78 » con l'altra: « 90 », e in corrispondenza delle parole: « Ispettore capo », la cifra: « 24 » con l'altra: « 12 »; l'emendamento tende inoltre a sopprimere il secondo comma dell'articolo 6.

Senatore Rosi, mantiene il suo emendamento?

R O S I . Sì, insisto nel mio emendamento, anche a seguito delle parole del signor Ministro a proposito dei 12 posti di ispettore capo che si intende sopprimere. L'e-

memendamento da me presentato tende a mantenere invariato il numero di posti previsti per i dirigenti di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza e ad aumentare di 12 posti l'organico degli ispettori capo. È chiaro che, in questo modo, il secondo comma dell'articolo non ha più motivo di essere.

D I L E M B O , *relatore alla Commissione*. L'emendamento al nostro esame contiene una proposta di modifica ed una proposta di soppressione. Per quanto riguarda la prima, a mio avviso occorre chiedersi se sia prevalente l'interesse delle cancellerie o quello dell'Ispettorato. In tal senso, è indubbiamente valida l'impostazione del problema

data dal Governo, ma è altrettanto valida quella data dall'emendamento del senatore Rosi. Certo, diminuire il numero dei dirigenti di cancelleria o di segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza da 90 a 78 può provocare delle ripercussioni negative. Penso, perciò, che la prima parte dell'emendamento possa essere accettata.

Non mi pare invece che possa essere accettata la seconda parte, tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 6, perchè la determinazione degli uffici giudiziari di particolare importanza, alle cui cancellerie o segreterie devono essere preposti primi dirigenti, non deve essere stabilita con trattative fra sindacati e Governo, ma applicando invece l'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà ed il potere di rivedere le piante organiche dei cancellieri e dei segretari per ogni ufficio giudiziario. La soppressione del secondo comma potrebbe allargare il discorso degli uffici di particolare importanza, in modo da considerare tutte le sedi di tribunali e tutte le sedi di corte d'appello, di particolare importanza. Inoltre, soppresso il secondo comma, resterebbe completamente impregiudicata la facoltà del Ministro di stabilire a quali sedi devono essere assegnati i primi dirigenti.

Esprimo, in conclusione, parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento, mentre invece, per quanto riguarda la soppressione del secondo comma, mi rimetto alla Commissione. Tale soppressione può essere ritenuta superflua, perchè vi è comunque il meccanismo che stabilisce a quali sedi debbono essere assegnati i primi dirigenti. È anche vero che precisare il concetto potrebbe essere opportuno. Anche senza il secondo comma, comunque, il Ministro ha la possibilità di stabilire, con proprio decreto, le assegnazioni dei primi dirigenti.

MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento per le ragioni che ho già spiegato. L'emendamento comporterebbe una variazione di onere, sia pure di poco conto. L'emendamento comporta una riduzione da una parte ed un aumento dall'altra. . .

PRESIDENTE. Ma il totale è sempre lo stesso.

MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*. Il discorso è che l'edificio della funzionalità dell'Ispettorato, con il numero di magistrati concordato con il Consiglio superiore, e con l'altro personale, verrebbe scombinato da questo nuovo tipo di rapporto. Se si assegnano meno dirigenti all'Ispettorato, è chiaro che si possono compiere meno ispezioni. Ad esempio a Roma l'*équipe* che ha provveduto a compiere una ispezione completa era formata da due magistrati e da tre cancellieri. In alcuni casi ci sarebbe stato bisogno di avere anche sette cancellieri in più, per non sospendere delle ispezioni in corso.

A volte si avanzano al Governo delle richieste senza conoscere gli strumenti di cui dispone. Noi abbiamo cercato di verificare la fondatezza delle preoccupazioni che desta il tribunale di Roma per avere assicurazione che il giudizio emerga non da dati effettuali ma strutturali. Però, se avessimo voluto compiere un'ispezione tipica, avremmo avuto bisogno di altri sette cancellieri.

Indubbiamente il numero dei cancellieri è molto importante. La disposizione dell'articolo 6 va vista, però, in funzione dei prossimi provvedimenti — di cui ho preso solenne impegno — e della possibilità di variare le composizioni dell'organico utilizzando l'articolo 4. Non mi pare opportuno vincolarsi con una dizione come quella prevista dall'emendamento. Prego, pertanto, il senatore Rosi di ritirare il suo emendamento perchè altera la prospettiva del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un chiarimento al Ministro. L'impegno del Governo in ordine a questo particolare problema è dunque da intendersi nel senso che vi saranno incontri con i sindacati prima ancora dell'approvazione del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento?

MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*. Speriamo di iniziare gli incontri, se anche i sindacati sono disponibili, la prossima settimana. Subito dopo la trattativa vi sarà il decreto, secondo l'articolo 17.

2^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1980)

R O S I . E in tal modo si riaumenterà l'organico degli uffici più importanti. Ma allora tanto vale stabilirlo con la legge al nostro esame.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Non c'è bisogno di utilizzare questa norma, che risponde ad una logica diversa; applichiamo l'articolo 17.

R O S I . Ma l'articolo 17, allora, può essere utilizzato per coprire quei dodici posti di ispettori capo.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Potrebbe essere presentato un ordine del giorno per applicare una legge che già esiste.

R O S I . Al Ministero degli esteri si è usata questa norma per i funzionari più alti, quelli che hanno funzioni di ministro. Non capisco perchè non possa essere usata per i dodici ispettori capo.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. In ogni modo, applicando una legge che già esiste, e non facendo una norma di legge.

Nella prima riunione dei direttori generali si arriverà a questa conclusione: che non si poteva fare che per legge, perchè l'Ispettorato è disciplinato per legge. Io sono convinto che l'Ispettorato deve restare con questa quasi entificazione autonoma.

Comunque, senatore Rosi, può presentare un ordine del giorno, che io sono disposto ad accettare. Siccome l'ampliamento del numero dei dirigenti viene fatto in virtù di una legge esistente, la cosa che si può chiedere nell'ordine del giorno è un impegno del Governo

T R O P E A N O . Quest'ordine del giorno potrebbe apparire limitativo, però.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. No.

D I L E M B O , *relatore alla Commissione*. Io dicevo che vi è un giudizio di equi-

valenza, perchè le esigenze sono tutte e due rilevanti in sostanza.

So anche qual è la preoccupazione dei sindacati, perchè questa norma potrebbe sembrare iugulatoria. Però è una preoccupazione, secondo me, sostanzialmente tenue, se effettivamente vi è l'impegno, non soltanto di portare a 90 i primi dirigenti, ma di rivedere l'organico complessivo.

Certamente, se l'organico da 78 posti non dovesse essere portato a 90, si potrebbero avere delle carenze pregiudizievoli negli uffici giudiziari. È necessario perciò l'impegno di riportare immediatamente il numero dei cancellieri a 90, lasciando impregiudicato il discorso dell'ampliamento degli organici. Per questi motivi l'ordine del giorno può essere accettato.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Io voglio accettare l'ordine del giorno, che serve per allegare tra le motivazioni della modifica anche la storia di questo provvedimento.

R O S I . Allora ritiro l'emendamento e presento il seguente ordine del giorno:

La 2^a Commissione permanente del Senato, impegna il Governo, impregiudicata la ristrutturazione degli organici degli uffici del Ministero, a reintegrare sollecitamente il numero dei dirigenti di cancelleria o di segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza, con qualifica di primo dirigente, riportandolo al numero di 90. (0/568/1/2)

D I L E M B O , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'ordine del giorno.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Accolgo l'ordine del giorno.

Metto allora ai voti l'ordine del giorno del senatore Rosi, accolto dal relatore e dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà appro-

vato anche il quadro *A* richiamato nell'articolo.

E approvato.

Art. 7.

I numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono sostituiti dai seguenti:

« 3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

4) da dodici magistrati di Corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali ».

All'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è aggiunto il comma seguente:

« I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimento del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale ».

E approvato.

Art. 8.

L'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« All'Ispettorato generale sono destinati, oltre ai funzionari del ruolo dirigenziale indicati nel quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, trentasei direttori aggiunti di cancelleria con funzioni di collaborazione nel servizio ispettivo.

I funzionari di cui al comma precedente vengono assegnati alle circoscrizioni ispetti-

ve stabilite nella tabella *B* allegata alla presente legge.

I funzionari non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive nelle quali hanno esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere.

I funzionari dipendono dal capo dell'Ispettorato generale o da chi ne fa le veci; hanno il proprio ufficio presso le Corti di appello indicate nell'allegata tabella *B*, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi, ed ispezionano, di norma, gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati. Essi possono essere autorizzati dal Ministero, previa richiesta del capo dell'Ispettorato generale, a risiedere in località diversa da quella in cui hanno il loro ufficio.

In relazione alle esigenze del servizio, il Ministro può, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, istituire in tutte o in alcune delle circoscrizioni indicate nell'allegata tabella *B* uffici decentrati dell'Ispettorato generale. Agli uffici decentrati viene trasferito personale previsto nell'organico dell'Ispettorato generale del Ministero.

Gli uffici di cui al comma precedente dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'Ispettorato generale ».

E approvato.

Art. 9.

La tabella *C* allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA C

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

	NUMERO DI POSTI
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 . . .	1
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione	5
Magistrati di Corte di cassazione	7
Magistrati di Corte di appello e magistrati di Tribunale . . .	115
	<hr/>
Totale . . .	128
	<hr/>

Metto ai voti l'articolo 9, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

E approvato.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.467.336.000 in ragione d'anno, si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno finanziario, all'uopo utilizzando per lire 1.325.000.000 l'apposito accantonamento e per lire 142.336.000 la voce « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

T R O P E A N O . A nome del Gruppo comunista dichiaro di astenermi dalla votazione.

F I L E T T I . Anche io, a nome del Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI